



## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori PERILLI, CALDEROLI, PATUANELLI e ROMEO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 2018**

Modifica all’articolo 75 della Costituzione, concernente l’introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con *referendum* abrogativo

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge costituzionale, recependo istanze di democraticità diffuse tra gli elettori ed avvertite dalla giurisprudenza costituzionale, mira a rafforzare il principale istituto di democrazia diretta conosciuto nel nostro ordinamento.

A tal fine, si intende costituzionalizzare il vincolo che la giurisprudenza e la dottrina hanno confermato quale limite per il legislatore che intenda aggirare o eludere espressamente l'esito del *referendum* abrogativo previsto dall'articolo 75 della Costituzione. Al contempo, per conferire la necessaria flessibilità al sistema, si prevede un elevato *quorum* deliberativo parlamentare che consentirebbe di approvare, ove ciò si configurasse come indispensabile, proposte di legge riprodotte della normativa già oggetto di *referendum*. In tal modo il *quorum* deliberativo previsto, che è costituito dalla maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, conferisce una forza passiva rinforzata al risultato della consultazione popolare.

Si è deciso di circoscrivere il vincolo derivante dal risultato referendario ad un periodo temporale di cinque anni, così ripristinando la simmetria tra esito negativo ed esito positivo del *referendum*. Infatti, la legge 25 maggio 1970, n. 352, sancisce che, qualora il risultato della consultazione sia negativo, non potranno essere proposti *referendum* per l'abrogazione della stessa legge per un periodo di cinque anni. Pare dunque ragionevole ipotizzare che, in caso di esito

positivo, sia rispettata la volontà popolare per pari tempo.

L'obiettivo di presidiare il risultato referendario non potrebbe essere egualmente realizzato con la sola riforma della legge ordinaria del 1970 atteso che, in tal caso, in forza del principio «*lex posterior derogat priori*», con una successiva normativa derogatoria si potrebbe vanificare l'effetto riformatore.

Il presente intervento normativo aspira, altresì, a sciogliere il nodo ermeneutico venutosi a creare per effetto della giurisprudenza costituzionale, che ha ancorato il superamento del vincolo referendario al «mutamento del quadro politico» di riferimento, senza tuttavia precisare quando detta condizione si realizzi.

Inoltre, si intende consentire ai promotori del *referendum* di attivare il controllo di legittimità costituzionale sul rispetto del vincolo di cinque anni. In questo modo i cittadini e i poteri dello Stato possono concorrere ad una produzione legislativa rispettosa della volontà popolare.

Infine, sempre in virtù di tale equilibrio tra cittadini e organi dello Stato, il disegno di legge costituzionale prevede che sia sospesa l'efficacia degli atti amministrativi adottati dalla pubblica amministrazione sulla base della legge o dell'atto avente forza di legge approvati in violazione dell'esito referendario, dal momento dell'attivazione del controllo costituzionale fino alla definizione del giudizio.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

---

## Art. 1.

(Modifica all'articolo 75 della  
Costituzione)

1. All'articolo 75 della Costituzione, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Qualora la proposta soggetta a *referendum* sia approvata, il legislatore non può introdurre la medesima normativa prima di cinque anni dalla sua abrogazione, salvo che con una deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera».

## Art. 2.

(Modifiche alla legge 25 maggio 1970,  
n. 352)

1. Alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma dell'articolo 33 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il medesimo termine, i promotori depositano una memoria concernente l'intento da essi perseguito, ai fini della valutazione dei profili di violazione del divieto di ripristino sostanziale o formale della normativa abrogata di cui al quarto comma dell'articolo 37»;

b) all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei cinque anni successivi all'abrogazione delle disposizioni oggetto di *referendum*, i promotori, al fine di assicurare il rispetto della volontà manifestata dagli elettori, possono promuovere la questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'articolo 32-bis della legge 11 marzo 1953, n. 87, sui

provvedimenti legislativi che introducano nuovamente la normativa abrogata».

Art. 3.

(Modifica alla legge 11 marzo 1953, n. 87)

1. Dopo l'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è aggiunto il seguente:

«Art. 32-bis. 1. Esclusivamente per i profili di cui al quinto comma dell'articolo 75 della Costituzione, la questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato può essere promossa dai promotori del *referendum* di cui al medesimo articolo 75.

2. Per gli effetti del comma 1, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge o dell'atto avente forza di legge che ripristina la normativa abrogata, i promotori del *referendum* possono promuovere la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 37, quarto comma, della legge 20 maggio 1970, n.352.

3. Dal momento del deposito del ricorso nella cancelleria della Corte costituzionale e fino alla pubblicazione del dispositivo della relativa pronuncia della Corte, gli effetti degli atti amministrativi adottati in applicazione della legge o dell'atto avente forza di legge oggetto del ricorso sono sospesi».

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione.